DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA "MERCATINO DI NATALE"

INDICE

Art. 1 OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI
Art. 2 POSTAZIONI: DECORO, PULIZIA E SICUREZZA
Art. 3 MERCEOLOGIE
Art. 4 RESPONSABILITÀ

Art. 1 - OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI

1. Ai fini del rispetto dei luoghi di pregio assegnati, nonché della massima qualificazione e della migliore caratterizzazione natalizia del mercatino natalizio, la manifestazione dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni seguenti, pena la sospensione dell'attività per un giorno ad ogni infrazione contestata.

Art. 2 - POSTAZIONI: DECORO, PULIZIA E SICUREZZA

2. Le postazioni commerciali dovranno essere esclusivamente di tipo "casette" ed inserite nell'area assegnata, senza alcun ulteriore ingombro. E' quindi vietato il posizionamento si strutture di qualsiasi tipo e/o merci non rientranti nella superficie data in concessione.

3. Il concessionario si atterrà prontamente e incondizionatamente alle disposizioni degli organi di vigilanza e controllo relativamente alle postazioni.

4. Per l'intera durata della manifestazione, le postazioni dovranno rispondere ai criteri estetici rispondenti a quelli dichiarati nel progetto ed essere mantenute in ordine e pulite.

5. E' vietato appendere all'esterno delle strutture qualsiasi tipologia di merce, cartelli, e/o altro con scritte, prezzi, offerte così come meglio specificato al punto 10.

6. Le eventuali passatoie e gli arredi in genere, per colore e disegni, dovranno avere spiccata connotazione natalizia e dovranno essere prontamente sostituiti in caso di deterioramento.

7. L'intera area assegnata per lo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere tenuta pulita: i rifiuti di ogni tipo, man mano che vengano prodotti, dovranno essere immediatamente riposti in contenitori appositi e prontamente smaltiti; inoltre, al termine delle operazioni giornaliere sarà cura del concessionario ripulire e riordinare l'area assegnata.

8. Gli impianti elettrici, per la cui alimentazione il concessionario dovrà provvedere direttamente, dovranno essere rispondenti alle vigenti norme CEI e a quelle cogenti di sicurezza. Gli impianti elettrici realizzati dovranno essere certificati ai sensi della legge 46/1990 e le strutture dovranno essere conformi alla specifica normativa di settore.

9. Il concessionario dovrà garantire il servizio e le operazioni di rifornimento merci nel rispetto degli orari disposti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 3 - MERCEOLOGIE

10. La vendita dovrà riguardare i generi alimentari e non alimentari conformi a quanto previsto nel "Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" (scheda B12).

11. E' vietata l'apposizione, anche all'interno della struttura o sopra la superficie di vendita, di insegne o pannelli reclamizzanti prodotti e/o particolari occasioni di acquisto, manifesti pubblicitari o sponsorizzazioni.

12. È fatto assoluto divieto, di effettuare operazioni di cottura alla brace e frittura. Più in generale sono escluse tutte le operazioni di preparazione / cottura che causano disturbo in termini di fumi e/o odori; è altresì vietato l'utilizzo del GPL a qualsiasi fine (cottura / riscaldamento).

Art. 4 - RESPONSABILITÀ

13. Il concessionario e gli operatori saranno responsabili, dal punto di vista civile, penale e amministrativo, nei confronti del Comune e di terzi, di ogni danno eventualmente cagionato a cose e persone, restando totalmente esonerata l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, il concessionario del posteggio interessato sarà tenuto al risarcimento del danno derivante e al ripristino del luogo. In particolare, ogni eventuale danno al patrimonio storico-artistico-architettonico comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge nei confronti del concessionario e di chi abbia concorso con lui a cagionare il danno.